

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 77

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2025".-

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di novembre alle ore dodici e minuti quindici nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
CHANOUX ILO CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Assessore	Sì
GALATRO CHIARA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2025".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06.12.2023 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 20.12.2023 all'oggetto: "Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05.05.2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 del 13.12.2023 ad oggetto: "Nomina dei responsabili dell'ufficio unico associato "Edilizia pubblica e privata" costituito tra i Comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset a far data dal 01.01.2024", con il quale, tra l'altro, l'Ing. Elisa FAVRE è stata nominata Responsabile dell'ufficio unico associato "Edilizia pubblica e privata" costituito tra i Comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset a far data dal 01.01.2024;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che siano allegato al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del vigente statuto comunale e dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998;

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la deliberazione n. 20 del 30/07/2020 con la quale si provvedeva all'approvazione dei nuovi Regolamenti IMU e TARI alla luce di quanto sopra, dando atto inoltre della conferma delle aliquote approvate in sede di bilancio di previsione 2020;

ATTESO che con deliberazione del consiglio comunale n. 26 in data 29.06.2021 è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021, come successivamente sostituito dal nuovo regolamento TARI approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 27.04.2023;

ATTESO che la L. 157/2019 che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente nella definizione del metodo tariffario relativo alla TARI;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere n. 196, n. 282 e n. 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – sono applicabili anche per il 2025;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche a partire dal 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere

comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che è entrata in vigore dal 2023;

RAMMENTATO CHE sulle utenze soggette a pagamento TARI a partire dal 1° gennaio 2024 sono state applicate le due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2025, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2025 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2024, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2025, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del PEF 2025, che dovrà essere adottato entro il termine del 30/04/2025 come previsto dall'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 22.04.2024 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 27.04.2023;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze della TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE nelle previsioni di bilancio di previsione 2025/2027, in via provvisoria per i motivi in premessa indicati e nelle more dell'approvazione del PEF 2025 che verrà predisposto dal Sub-ATO E Walser - Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA a cui seguirà l'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2025 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) già approvate nell'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2024:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,34426	0,28918	0,72	149,72875	0,59682	64,34000
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,34426	0,33737	1,60	149,72875	0,59682	142,97778
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,34426	0,37180	2,05	149,72875	0,59682	183,19028
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,34426	0,39934	2,60	149,72875	0,59682	232,33889
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,34426	0,42688	3,45	149,72875	0,59682	308,29584
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,34426	0,44754	3,95	149,72875	0,59682	352,97639

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,11781	0,03770	2,60	0,26641	0,69267
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,11781	0,07893	5,51	0,26641	1,46792
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,11781	0,04477	3,11	0,26641	0,82854
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,11781	0,03534	2,50	0,26641	0,66603
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,11781	0,12606	8,00	0,26641	2,13128
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,11781	0,09425	6,00	0,26641	1,59846
107-Case di cura e riposo	0,95	0,11781	0,11192	7,82	0,26641	2,08333
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2,00	0,11781	0,23562	10,30	0,26641	2,74402
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,11781	0,06480	4,50	0,26641	1,19885
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,11781	0,10249	7,11	0,26641	1,89418
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,11781	0,12606	8,80	0,26641	2,34441
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,11781	0,08482	5,90	0,26641	1,57182
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,11781	0,10839	7,55	0,26641	2,01140
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,11781	0,05066	3,50	0,26641	0,93244
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,11781	0,06480	4,50	0,26641	1,19885
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,50	0,11781	0,41234	30,00	0,26641	7,99230
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,11781	0,42883	29,82	0,26641	7,94435
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,11781	0,20735	14,43	0,26641	3,84430
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,11781	0,18143	12,59	0,26641	3,35410
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,11781	0,71393	49,72	0,26641	13,24591
121-Discoteche, night club	1,04	0,11781	0,12252	8,56	0,26641	2,28047

2. CHE la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere riformulate, entro il termine ultimo del 30 aprile 2025, sulle base del PEF 2025 predisposto dall'ente territorialmente competente Sub-ATO E "Walser-Mont Rose", secondo il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR- 2).

4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

5. DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 marzo

6. DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire.

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA